

Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dott. Giovanni Pagliuca), sentenza n. 108 del 24.01.2018 – abbreviato

Bancarotta fraudolenta documentale – Derubricazione in bancarotta semplice ex art. 217 l. fall. - Casi – Responsabilità per l'aggravamento del dissesto ex art. 224 n. 2 l. fall.- Esclusione

Deve escludersi il reato di bancarotta fraudolenta documentale in favore del meno grave reato di bancarotta semplice, quando, dalla relazione del Curatore, emerga che le incompletezze delle scritture contabili (es.: omissioni nell'indicazione delle rimanenze di magazzino, mancanza di firma dell'amministratore, mancanza di numerazione delle pagine e dell'anno di riferimento) non abbiano inciso sulla possibilità per il Curatore medesimo di ricostruire il patrimonio della società.

Deve invece essere esclusa qualsivoglia responsabilità in capo all'amministratore della società per l'ipotesi di cui all'art. 224 n. 2 l. fall., quando il Curatore si limiti, nella propria relazione, a genericamente affermare che la mancata adozione dei provvedimenti richiesti dall'art. 2482-ter c.c. abbiano determinato un aggravio del passivo, senza indicarne in che termini e senza specificare se e per quale ragione l'adozione dei provvedimenti di cui all'indicata norma sostanziale avrebbero davvero condotto al contenimento del passivo.